



FEDERCULTURE

STATUTO

**Assemblea Straordinaria
7 luglio 2021**

STATUTO FEDERCULTURE

INDICE

TITOLO I COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1 - Costituzione, denominazione Art. 2 - Sede Art. 3 - Finalità e rappresentanza

TITOLO II ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Art. 4 - Associati Art. 5 – Amici di Federculture Art. 6 - Iscrizione Art. 7- Obblighi degli associati Art. 8 - Nomina rappresentanti

TITOLO III CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE

Art. 9 – Cessazione dell'Iscrizione

TITOLO IV CONTRIBUTI – FONDO COMUNE – ESERCIZIO SOCIALE

Art. 10 - Contributi Art. 11 - Esercizio sociale

TITOLO V ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 12 - Organi Art. 13 - Assemblea Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea Art. 16 - Validità e svolgimento delle sedute Art. 17 - Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Art. 18 - Consiglio Direttivo Art. 19 - Attribuzione del Consiglio Direttivo Art. 20 - Giunta Esecutiva Art. 21 - Attribuzioni della Giunta Art. 22 – Presidente Art. 23 – Collegio dei Probiviri Art. 24 - Consiglio Sindacale Art. 25 - Compensi

TITOLO VI PATRIMONIO – BILANCIO – CONTO CONSUNTIVO

Art. 26 - Patrimonio Art. 27 - Gestione economica e finanziaria Art. 28 - Bilanci di previsione e di esercizio

TITOLO VII MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Art. 29 - Modificazioni Statutarie Art. 30 - Scioglimento della Federazione

TITOLO VIII NORME VARIE E FINALI

Art. 31 - Foro convenzionale Art. 32 – Norma di rinvio

TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1 (Costituzione, denominazione)

1. E' costituita, con durata illimitata, la "Federazione aziende, società, enti la cui attività è rivolta alla promozione, produzione e gestione nel campo della cultura, turismo, servizi, sport e tempo libero" anche denominata: "FEDERCULTURE".
2. La Federazione potrà, al fine di favorire il conseguimento dei propri scopi sociali, stipulare accordi con organismi pubblici e privati e/o aderire agli organismi stessi. La Federazione rappresenta le imprese associate nella stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro "Federculture" per i dipendenti delle aziende.
3. La Federazione potrà istituire, con deliberato dell'assemblea, coordinamenti regionali o interregionali, eventualmente con proprie sedi dotate di autonomia gestionale, al fine di realizzare al meglio promozione e servizi di rete tra gli associati nelle realtà territoriali e rafforzare la funzione di rappresentanza nei confronti degli enti locali e territoriali.

Art. 2 (Sede)

1. La Federazione ha sede in Roma.
2. La sede può essere modificata con delibera del consiglio direttivo.

Art. 3 (Finalità e rappresentanza)

1. La Federazione non ha fini di lucro, concorre alla realizzazione dei principi stabiliti dall'art. 9 della Costituzione operando nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, della promozione delle attività culturali e della educazione, sia direttamente, sia attraverso l'interpretazione e la tutela degli interessi degli associati costituendone il sistema di rappresentanza.
2. A tal fine la Federazione:
 - a) promuove ogni opportuna iniziativa in materia di turismo, cultura e tempo libero, sport, ambiente e formazione al fine di favorire lo sviluppo di un sistema dei servizi orientato alla qualità, all'efficienza, all'economicità e di sostegno all'attività nei settori rappresentati e che sia anche rivolto alla affermazione del diritto alla cultura attraverso la più ampia partecipazione dei cittadini.
 - b) rappresenta gli associati per la conclusione di accordi e contratti collettivi di lavoro in campo nazionale, l'assistenza dei medesimi nella stipulazione di accordi locali, nelle vertenze locali di lavoro e nel campo dei rapporti sindacali in genere.
 - c) oltre all'esercizio di attività a favore degli associati, incentiva la creazione di forme ottimali di gestione dei servizi culturali, turistici, sportivi ed ambientali e degli altri settori rappresentati.
 - d) svolge servizi a favore degli Associati nel campo finanziario, economico, tecnico, della formazione e comunicazione, legale e amministrativo e li rappresenta negli organismi nazionali ed internazionali del settore ed in tutte le iniziative e trattative con ogni soggetto pubblico o privato per il raggiungimento degli scopi sociali.
 - e) partecipa ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Federazione medesima; la Federazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.
 - f) può costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitale, nonché

partecipare a società del medesimo tipo.

g) può svolgere altre attività di natura economica, finanziaria e commerciale che siano connesse a quelle istituzionali ed utili al perseguimento degli scopi statutari.

TITOLO II ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE. OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Art. 4 (Associati)

1. Possono far parte della Federazione tutti gli Enti, le Associazioni, le Aziende e le Società pubbliche e private, le istituzioni che provvedono, in qualsiasi forma, alla produzione, gestione e promozione e fruizione di attività nei settori rappresentati, quali la cultura in senso lato; la creatività; lo spettacolo dal vivo; i musei pubblici e privati; i musei d'impresa; la formazione nel campo artistico, musicale e dello spettacolo; la moda e il design; la cinematografia, l'ambiente; la gestione di patrimoni artistici, monumentali, architettonici; le organizzazioni sportive, le biblioteche e le reti di biblioteche; gli eventi e i festival culturali, artistici e scientifici; enti e reti di promozione del patrimonio enogastronomico e del territorio, e i servizi per il cittadino e la pubblica amministrazione.

2. L'adesione alla Federazione da all'ente associato la facoltà di riportare accanto al logo dell'ente la dicitura "aderente a Federculture".

Art. 5 (Amici di Federculture)

Con apposito regolamento, il Consiglio Direttivo, può consentire la partecipazione di singoli cittadini, con la qualifica di "amici di Federculture" che vogliano partecipare alla vita della Federazione versando un contributo annuale, a fronte di una serie di servizi e vantaggi ad essi riservati

Art. 6 (Iscrizione)

1. Per l'iscrizione alla Federazione i soggetti di cui all'art.4, dovranno presentare domanda alla Federazione stessa sottoscritta dal legale rappresentante, e corredata, ove occorrente, delle relative delibere degli organi competenti.

2. L'ammissione a far parte della Federazione è deliberata dagli Organi federali nella prima riunione successiva al ricevimento della domanda di iscrizione, che ne dà comunicazione all'associando.

3. L'iscrizione decorre dal giorno di accettazione della domanda. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno se non sarà data disdetta nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 9.

Art. 7 (Obblighi degli associati)

1. L'adesione alla Federazione comporta l'obbligo di:

- a) osservare le norme contenute nel presente statuto e le deliberazioni adottate dai competenti organi statutari;
- b) comunicare tutti i dati, le notizie, le informazioni che la Federazione ritenga utile richiedere ai fini del conseguimento dei propri scopi;
- c) corrispondere puntualmente i contributi associativi;
- d) inserire nei bilanci previsionali degli enti e delle aziende la quota associativa annuale;
- e) far pervenire ogni anno alla Federazione il bilancio dell'anno precedente e/o gli altri dati necessari alla determinazione del contributo associativo.

Art. 8 (Nomina Rappresentanti)

1. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 6, l'associato, trasmette all'ufficio di segreteria della Federazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la nomina del rappresentante permanente in seno alla Federazione scelto all'interno dell'ente associato tra i suoi amministratori o dirigenti. La stessa procedura deve essere seguita nel caso di sostituzione o decadenza del rappresentante.
2. Ove non venga provveduto alla comunicazione di cui sopra l'associato è rappresentato dal suo legale rappresentante.

TITOLO III CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE

Art. 9 (Cessazione dell'Iscrizione)

1. L'iscrizione alla Federazione cessa:
 - a) per disdetta La disdetta, deve essere inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dall'Associato alla Federazione entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente quello in cui si intende recedere;
 - b) per recesso Il recesso è consentito agli Associati dissenzienti dalle eventuali modifiche apportate allo Statuto dall'Assemblea. Il recesso deve essere comunicato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie ed avrà efficacia immediata;
 - c) per decadenza La decadenza consegue alla perdita da parte dell'associato dei requisiti di cui all'art.4 del presente Statuto. Essa ha efficacia dal giorno in cui ha luogo l'accertamento da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) per esclusione
 - I. L'esclusione di un associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di mancata osservanza degli obblighi statutari o per il mancato pagamento delle quote associative ordinarie e/ finalizzate per tre (3) annualità consecutive, col voto di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
 - II. Contro l'esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.
 - III. Il ricorso ha effetto sospensivo.
 - IV. L'esclusione avrà effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.
- 2) in tutti i suddetti casi di cessazione dall'iscrizione a Federculture gli obblighi contributivi cesseranno solo con il 31 dicembre dell'anno in corso.

TITOLO IV CONTRIBUTI. FONDO COMUNE. ESERCIZIO SOCIALE

Art. 10 (Contributi)

1. Gli Associati sono tenuti a corrispondere alla Federazione il contributo ordinario annuo, come previsto e stabilito dallo schema contributi associativi approvato ed in vigore all'atto di iscrizione e successive modifiche, oltre alla quota di iscrizione una tantum.
2. Potranno essere richiesti contributi finalizzati ad iniziative specifiche.
3. La Federazione potrà provvedere a intraprendere attività che determinino il proprio autofinanziamento.
4. A carico degli Associati che non eseguano o ritardino il pagamento dei contributi dovuti

decorre, sui contributi stessi, l'interesse convenzionale pari a 3 punti oltre l'interesse legale a partire dal 1 aprile di ogni anno, fermo restando il disposto dell'art. 9.

5. Il contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non compensabile.

6. Il pagamento del contributo ordinario annuo avrà luogo in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.

7. Nell'anno di iscrizione il contributo ordinario annuo e l'eventuale contributo finalizzato sono dovuti pro-rata, dal mese di ammissione.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti eventuali contributi straordinari devono prevedere anche le modalità del loro pagamento.

9. La Giunta Esecutiva potrà al momento dell'iscrizione di un nuovo Associato, con deliberazione motivata, determinare la misura del contributo dovuto dal nuovo Associato.

10. Non sono eleggibili negli organi direttivi della Federazione i rappresentanti degli enti che non risultino in regola con i pagamenti degli esercizi precedenti a quello dell'anno in cui avviene l'elezione.

Art. 11 (Esercizio sociale)

L' esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO V Organi della federazione

Art. 12 (Organi)

1. Sono organi della Federazione

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) la Giunta Esecutiva
- e) il Collegio dei Probiviri
- f) il Collegio Sindacale

2. Alle cariche federali elettive possono accedere gli amministratori e i dirigenti in carica degli Enti ed Aziende associate.

3. La perdita della qualifica di amministratore o dirigente dell'Ente e dell'Azienda associata comporta l'automatica decadenza dalla carica federale.

4. Nel caso di assenza non giustificata per tre volte consecutive dalle riunioni degli Organi collegiali l'Amministratore decade dalla carica.

5. Il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione dei proprio membri per cooptazione.

6. Tutte le cariche federali hanno la durata di tre anni e ad esse si può essere rieletti.

Art. 13 (Assemblea)

1. All'Assemblea hanno diritto di intervenire gli Associati che risultino iscritti all'Associazione anteriormente alla data fissata per l'adunanza e che siano in regola con il versamento dei contributi associativi.

2. I voti spettanti a ciascun rappresentante dei soci sono in rapporto al contributo associativo dell'anno precedente sulla base di un apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 14 (Attribuzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea Generale costituisce il massimo organo della Federazione ed ha le seguenti attribuzioni:

- a) determinare gli indirizzi cui il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva dovranno attenersi

per il perseguimento degli scopi sociali;

b) approvare il preventivo annuale di spesa per la gestione della Federazione e il rendiconto dell'esercizio;

c) deliberare l'entità del contributo di iscrizione e la misura dei contributi annuali e finalizzati;

d) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente, scelto tra i membri del Consiglio stesso, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;

e) eleggere il Comitato dei Probiviri;

f) nominare i componenti del Collegio sindacale;

g) deliberare le azioni di responsabilità contro gli amministratori;

h) deliberare le modificazioni dello statuto;

i) deliberare lo scioglimento della Federazione;

Art. 15 (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno nel primo semestre e, in via straordinaria, su conforme delibera della Giunta Esecutiva, o quando ne sia fatta richiesta da 1/3 (un terzo) degli Associati.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera, fax o mail, inviata agli Associati almeno quindici giorni prima, nella quale verranno indicati luogo, giorno e ora della riunione, gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 (Validità e svolgimento delle sedute)

1. L'Assemblea è validamente costituita quando i delegati presenti dispongono della maggioranza assoluta dei voti spettanti agli Associati che risultino in regola con il versamento dei contributi associativi definiti in base all'apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

2. L'Assemblea sarà tenuta in 2° convocazione dopo almeno 24 ore e sarà valida quando sia rappresentato almeno 1/4 (un quarto) dei voti spettanti agli Associati.

3. Le deliberazioni concernenti:

a) le modifiche statutarie;

b) lo scioglimento della Federazione

dovranno essere comunque prese quando siano presenti tanti delegati che dispongano almeno del 40% (quaranta per cento) dei voti spettanti a tutti gli Associati.

4. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea; le nomine di persone devono avvenire a scrutinio segreto quando lo richieda almeno 1/5 (un quinto) dei votanti.

Art. 17 (Ufficio di Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

2. Il Presidente dell'Assemblea propone la nomina fra i partecipanti di tre componenti la Commissione di verifica dei voti spettanti ai presenti all'Assemblea e di due scrutatori per le votazioni.

3. Il verbale dei lavori, sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato di volta in volta per la redazione del verbale, è inviato in copia a tutti gli Associati.

Art. 18 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da un massimo di 30 membri eletti dall'Assemblea Generale tra i rappresentanti dei soci di cui all'art.4 dello Statuto.

2. Al fine di assicurare una equilibrata rappresentanza della base associativa, in seno al

Consiglio Direttivo si terrà conto delle diverse tipologie di associati e dei settori presenti nella Federazione nonché degli ambiti territoriali e della dimensione produttiva.

3. Nel caso di cessazione della carica di Componente del Consiglio Direttivo per decadenza o dimissioni, si provvede a norma di quanto previsto dall'art. 12 comma 5.

4. Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta 1/3 dei membri del Consiglio stesso. Esso è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della data di riunione tramite lettera raccomandata, fax, telegramma o mail.

5. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Ai Consiglieri possono essere conferite, dal Consiglio Direttivo stesso, funzioni di rappresentanza della Federazione in settori e/o su specifici ambiti di attività, nonché di coordinamento/presidenza delle apposite Commissioni tecniche consultive.

Art. 19 (Attribuzione del Consiglio Direttivo)

1. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Eleggere i componenti della giunta Esecutiva Federale;
- b) Promuovere, deliberare ed attuare le iniziative ed i provvedimenti finalizzati a conseguire i fini del presente Statuto;
- c) Istituire le Commissioni Tecniche Consultive composte da amministratori e dirigenti degli associati e da esperti esterni, approvandone i programmi d'attività;
- d) Prendere atto, nei casi previsti dal presente Statuto, della decadenza degli amministratori dalle cariche federali e provvedere alle loro sostituzioni secondo le norme statutarie;
- e) Proporre all'Assemblea Generale le modifiche dello Statuto che ritenesse necessarie o utili ai fini del miglior funzionamento della Federazione e il conseguimento dei suoi scopi.
- f) Deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- g) Esercitare in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea Generale con riserva di ratifica da parte di questa;
- h) deliberare l'esclusione di un socio di cui all'art.9;
- g) Attribuire proprie competenze con delega temporanea alla Giunta.

2. Della seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale da porre in approvazione nella seduta successiva.

Art. 20 (Giunta Esecutiva)

1. La Federazione è amministrata da una Giunta Esecutiva composta da un massimo di n. 9 (nove) componenti compreso il Presidente, il Vice Presidente.

2. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all'Assemblea elettiva nomina, fra i rappresentanti degli Associati, i componenti della Giunta Esecutiva.

3. La Giunta provvede a nominare i rappresentanti della Federazione in Enti, Associazioni, Società, Aziende o altri organismi pubblici o privati a cui essa partecipi o in cui deve essere comunque rappresentata.

4. La Giunta nomina il Direttore che provvede al coordinamento delle attività della Federazione, alla organizzazione del personale, alla gestione finanziaria ed economica e comunque alla gestione ordinaria della Federazione nei limiti e in conformità del bilancio di previsione e delle linee guida deliberate dagli Organi.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi.

5. Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o

impedimento, dal Vice Presidente e sono valide quando siano presenti almeno la metà dei componenti.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente.

7. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

8. Delle sedute della Giunta Esecutiva viene redatto un verbale da porre in approvazione nelle sedute successive.

Art. 21 (Attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta, nei limiti degli indirizzi programmatici e delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è investita dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione e le sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge e per statuto, riservate all'Assemblea, al Consiglio Direttivo o al Presidente.

2. La Giunta può nominare nell'ambito delle proprie attribuzioni procuratori speciali per il compimento di atti o categorie di atti.

Art. 22 (Presidente)

1. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza istituzionale e legale della Federazione e rappresenta la Federazione nei rapporti con i terzi e in giudizio;

b) convoca l'Assemblea e la presiede; presiede inoltre il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;

c) propone al Consiglio Direttivo e alla Giunta Esecutiva e attua i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell'attività federale ivi inclusa l'apertura e chiusura dei conti correnti bancari, le operazioni sui titoli, la richiesta di fidi, la richiesta ed il rilascio di fidejussioni ed ogni altra operazione bancaria necessaria per il normale svolgimento dell'attività;

d) vigila sull'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;

e) in caso di necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza della Giunta Esecutiva da sottoporre alla ratifica della Giunta stessa alla sua prima adunanza successiva;

f) al Presidente possono essere conferite specifiche deleghe da parte del Consiglio Direttivo;

g) può essere sostituito nella sua funzione, qualora assente o impedito, dal Vice Presidente.

Art. 23 (Collegio dei Probiviri)

1. E' composto da un minimo di tre membri scelti anche tra personalità esterne all'associazione;

2. il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente;

3. il Collegio dei Probiviri è competente a:

a) esaminare e dirimere tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi stessi;

b) esaminare e decidere su eventuali controversie inerenti lo svolgimento dell'attività dell'associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo;

c) decidere sui ricorsi dei soci avverso delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità senza alcuna formalità di rito e di procedure salvo contraddittorio entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della contestazione o del ricorso. Le sue decisioni sono definitive e inappellabili e l'associato si impegna a riconoscerne la validità all'atto della richiesta di adesione, fatta salva la facoltà di ricorrere all'autorità

giudiziaria nel caso questi ravvisi la violazione di norme della legislazione vigente.

2. La carica di membro del Collegio dei Probiviri viene esercitata a titolo gratuito.

Art. 24 (Collegio Sindacale)

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della Federazione sono affidate ad un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea.

2. Il Collegio Sindacale vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce all'Assemblea Generale con la relazione sul conto consuntivo.

3. Il Collegio Sindacale dura in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio contabile.

4. Il Presidente del Collegio Sindacale può partecipare senza diritto di voto alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo.

Art. 25 (Compensi)

1. Gli eventuali compensi per l'indennità di funzione del Presidente e per l'esercizio di specifiche deleghe nonché per l'attività dei componenti del Consiglio Direttivo della Giunta Esecutiva e del Collegio Sindacale saranno decisi con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI PATRIMONIO, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

Art. 26 (Patrimonio)

1. Il patrimonio della Federazione è costituito:

a) dalle quote di iscrizione;

b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali trasferite a patrimonio;

c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;

d) da proventi derivanti da donazioni, liberalità, sponsorizzazioni, pubblicità su proprie pubblicazioni o siti internet;

e) vendita di pubblicazioni e merchandising.

2. L'esercizio annuale federale decorre dal 1° gennaio;

3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 27 (Gestione economica e finanziaria)

1. Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell'attività federale si provvede con le seguenti entrate:

a) contributi annuali ordinari;

b) avanzi della gestione annuale non trasferiti a patrimonio;

c) eventuali contributi finalizzati.

2. L'esercizio annuale federale decorre dal 1° gennaio.

3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Art. 28 (Bilanci di previsione e di esercizio)

1. Le proposte concernenti il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio, quest'ultimo corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, sono inviate su richiesta agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
2. Gli schemi dei bilanci di previsione e di esercizio, dopo la deliberazione da parte della Giunta Esecutiva, sono trasmessi al Collegio Sindacale, devono restare depositati in copia presso la sede della Federazione durante gli otto giorni che precedono la data fissata per l'Assemblea, affinché gli associati ne possano prendere visione.
3. Nella redazione del bilancio di previsione sono escluse le quote associative degli enti che risultino insolventi da due o più esercizi.

TITOLO VII MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Art. 29 (Modificazioni Statutarie)

1. Il Presidente della Federazione dovrà dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie alle aziende ed enti associati, via fax o e-mail, entro trenta giorni dalla data della delibera stessa.
2. Le aziende ed enti associati che dissentissero dalle modifiche statutarie deliberate, potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Art. 30 (Scioglimento della Federazione)

1. L'eventuale deliberazione di scioglimento della Federazione sarà verbalizzata da un notaio. Qualora l'Assemblea Generale deliberasse, con le modalità di cui all'art. 16, lo scioglimento della Federazione, l'Assemblea stessa nominerà un collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri, determinandone i poteri.
2. L'Assemblea Generale determinerà altresì la destinazione delle attività nette patrimoniali secondo quanto previsto all'art. 27.
3. Alla liquidazione della Federazione si applicheranno le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

TITOLO VIII NORME VARIE E FINALI

Art. 31 (Foro convenzionale)

1. Per ogni e qualsiasi vertenza tra gli Associati e la Federazione resta convenuta la competenza del foro di Roma.

Art. 32 (Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto si intendono applicabili le disposizioni di legge.